Procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite e violazioni Whistleblowing

Edizione Revisione	Redatto / Revisionato	Verificato	Approvato e autorizzato
00 del 07.01.2026	**Avv. Sardelli Maria**	**Raffaella Culpo**	**Giuseppe Toia**

Descrizione delle modifiche alle edizioni precedenti:

00	07.01.2026	Prima versione della Procedura Unificata Whistleblowing Iamet e rev.001 I.PRO.014.0008 Cromaplast Spa

Note:

Sommario

PREMESSA 3

1. OBIETTIVO 3

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 3

4. DEFINIZIONI 3

5. PRINCIPI OPERATIVI 4

6. CHI PUÒ SEGNALARE? 4

6.1 NEI CONFRONTI DI QUALI SOGGETTI? 4

6.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 4

7. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 5

7.1 LE SEGNALAZIONI ANONIME 5

8. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE 6

8.1 DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CANALE INTERNO 6

8.2 SEGNALAZIONI AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI E ALL'ODV 6

8.2.1 INVIO DI SEGNALAZIONI ATTRAVERSO PIATTAFORMA INFORMATICA 7

9. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 7

9.1 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI 8

9.2 LE TUTELE PER IL SEGNALANTE 8

9.3 LE TUTELE PER IL SEGNALATO 9

9.4 IL SISTEMA SANZIONATORIO 9

10. ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE 10

10.1 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE 10

10.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA 10

10.3 PUBBLICAZIONE 10

PREMESSA

Il *whistleblowing* è il sistema di segnalazione con il quale un soggetto contribuisce o può contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la Società. Lo scopo principale del whistleblowing è quindi quello di risolvere o, se possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito o da una violazione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

1. OBIETTIVO

Definire le modalità operative per l'invio, la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni di condotte illecite e violazioni (c.d. whistleblowing) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (ivi comprese le violazioni del Codice Etico adottatoda IAMET S.r.l.), a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità della Società nonché del segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, dall'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 231/01 e dalle Politiche e Procedure interne e di Gruppo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa procedura si applica a tutto il personale di IAMET S.r.l.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01.
- Codice etico della Società.
- CCNL Metalmeccanico Industria e CCNL Gomma Plastica Industria e Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi.
- D.Lgs. 231/01 e ss. mm. ii.
- Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023).
- Regolamento UE GDPR n. 2016/679
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

4. DEFINIZIONI

ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione che gestisce il canale esterno di segnalazione e interviene, anche in termini sanzionatori, in caso di ritorsioni in funzione di tutela dei segnalanti o violazione del D.lgs. 24/2023.
Codice Etico: il codice etico della Società.
Gestore delle Segnalazioni/ Destinatario: il destinatario delle Segnalazioni inviate tramite il canale interno di Segnalazione, come individuato al successivo § 8.1.
Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01.
Organismo di Vigilanza (OdV): è un organo monocratico previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, composto da un componente esterno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.
Segnalante: il soggetto che segnala condotte illecite o violazioni ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (ivi comprese le violazioni del Codice Etico e del Modello).
Segnalazione: la comunicazione scritta o orale di informazione sulle condotte illecite o violazioni presentata o inviata tramite i canali istituiti dalla Società.
Società: IAMET S.r.l.

Whistleblowing: il sistema di segnalazione e gestione di condotte illecite e violazioni, tramite appositi canali istituiti dalla Società adottato ed implementato per consentire al personale aziendale, a gruppi di interesse ed a soggetti terzi in rapporto con la Società (come *infra* individuati) di effettuare le Segnalazioni secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

5. PRINCIPI OPERATIVI

La Società ha introdotto all'interno del proprio Modello e del proprio sistema organizzativo e di controllo diverse modalità di segnalazione di illeciti e violazioni (ivi comprese le violazioni al Modello ed al Codice della Società) a beneficio del proprio personale, in modo tale da consentire a costoro di poter usufruire di un canale alternativo all'ordinario riporto gerarchico, ed in generale a beneficio dei terzi che operano per la Società.
Il personale della Società e tutti i soggetti potenzialmente in grado di accedere ai canali di Segnalazione predisposti dalla Società sono tenuti ad usufruire di detti canali di Segnalazione con correttezza e buona fede. Non saranno tollerati comportamenti volti a strumentalizzare tale sistema attraverso segnalazioni effettuate in mala fede o fondate su fatti non veri.
È fatto divieto assoluto a chiunque di rivelare fatti o informazioni oggetto di segnalazione se non espressamente autorizzati dall'Organismo di Vigilanza o da altra funzione eventualmente designata alla ricezione e/o gestione della Segnalazione, secondo quanto previsto dalla presente procedura.

6. CHI PUÒ SEGNALARE?

Il Segnalante è la persona che segnala o divulga informazioni sulle condotte illecite o violazioni acquisite nell'ambito della sua attività lavorativa o professionale in rapporto con la Società, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato o sia in prova.
Vi rientrano pertanto le seguenti persone fisiche che forniscono prestazioni a favore della Società o operano in rapporto con la stessa:

- i lavoratori subordinati (compresi coloro che hanno contratti atipici, a tempo parziale e a tempo determinato, nonché chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, i tirocinanti e i volontari, retribuiti e non);
- i collaboratori, i lavoratori autonomi, liberi professionisti e i consulenti che svolgono attività lavorativa presso la Società;
- gli azionisti, i componenti di organi direttivi, di controllo o vigilanza, o di rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

6.1 NEI CONFRONTI DI QUALI SOGGETTI?

Le segnalazioni possono riguardare fatti e comportamenti attinenti tutti i dipendenti, componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), Organismo di Vigilanza e Società di Revisione della Società come pure altri soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) in relazione con la Società.

6.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni[1] che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società acquisite nel contesto lavorativo e pertanto le segnalazioni possono riguardare:

- le condotte illecite ed i reati potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- le violazioni al Codice Etico ed al Modello della Società;
- le violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, contabili e amministrativi);
- le violazioni delle disposizioni normative dell'Unione Europea (illeciti commessi in violazione della normativa europea relativa tra gli altri ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei

[1] Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti nonché le condotte volte ad occultare le violazioni.

trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (quali ad es. frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE);
- gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad es. violazioni delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e di imposte sulle società);
- gli atti o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti;
- episodi di molestia e/o molestia sessuale accaduti personalmente o di cui si è stati partecipi o informati

Non saranno prese in considerazione in quanto estranee all'oggetto della segnalazione e non saranno meritevoli di tutela:

- fatti o informazioni ottenuti per "sentito dire" (ad es. voci di corridoio, meri sospetti o supposizioni[2]) o riferite da altro soggetto e, cioè, non apprese direttamente nonché le informazioni di violazioni palesemente prive di fondamento o che sono già di dominio pubblico;
- Segnalazioni di condotte illecite o violazioni non circostanziate che non consentono di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria (ad es. illecito commesso, periodo di riferimento, persone/unità coinvolte);
- Segnalazioni prive di fondamento, fatte allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e persona/e segnalata/e o alla Società;
- fatti attinenti alla sfera privata del segnalato;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai relativi rapporti individuali di lavoro o di impiego;
- Segnalazioni di condotte illecite o violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali;
- Segnalazioni di condotte illecite o violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

7. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni devono contenere elementi di fatto precisi e concordanti che possano permettere di effettuare tutte le dovute ed appropriate verifiche utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione, per essere presa in considerazione, deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e, se conosciute, di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità, se conosciute, o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (ad es. altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti o che potrebbero confermare i fatti).

7.1 LE SEGNALAZIONI ANONIME

Premesso che:

- le Segnalazioni anonime non garantiscono di fornire un feedback al Segnalante in merito all'attività svolta, al fine di rassicurarlo del fatto che la Segnalazione sia stata presa in considerazione e valutata

[2] A tale riguardo, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno della, o per la, Società ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi o di illecito – non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento (o del carattere illecito) dei fatti segnalati e/o dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile (fondato sospetto) che si sia verificato un fatto e che lo stesso possa costituire un illecito o una violazione.

ovvero di informarlo circa la sua archiviazione, a meno che il segnalante non indichi un canale attraverso il quale poter ricevere comunicazioni.

- le Segnalazioni anonime possono comunque determinare in capo al Segnalante il rischio di eventuali ritorsioni, non permettendo alla Società di apprestare gli appositi strumenti di tutela previsti in favore e a tutela del Segnalante;

Al fine di favorire quanto più possibile l'emersione di comportamenti illeciti o violazioni, nonché episodi di molestie e/o molestie sessuali, le Segnalazioni anonime saranno prese in ugual considerazione delle Segnalazioni riservate, purché adeguatamente circostanziate.
Le Segnalazioni anonime saranno trattate con le stesse modalità indicate nel successivo § 8 (in particolare ai fini della gestione della Segnalazione e della tutela del Segnalante eventualmente successivamente identificato).

8. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Società, al fine di agevolare l'invio e la ricezione delle Segnalazioni e garantire la riservatezza nelle attività di gestione della Segnalazione, predispone un canale interno di Segnalazione che consente di effettuare le Segnalazioni:

- in forma scritta, con modalità informatiche (piattaforma online dedicata);
- in forma scritta, attraverso l'utilizzo di buste sigillate indirizzate al gestore delle segnalazioni tramite apposite "cassettine";
- in forma orale, attraverso messaggi vocali (piattaforma online dedicata);
- mediante un incontro diretto tra il Destinatario e il Segnalante, su richiesta di quest'ultimo.

Tale canale interno di segnalazione è articolato nel modo seguente.

8.1 DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CANALE INTERNO

Le Segnalazioni attivate tramite il canale interno sono indirizzate al Gestore delle segnalazioni, un soggetto esterno alla Società, appositamente individuato e nominato dal Legale Rappresentante, e dotato delle necessarie competenze per la corretta gestione della segnalazione. Qualora la segnalazione sia attinente all'ambito 231/01, il Gestore delle segnalazioni provvederà a inoltrarla *all'Organismo di Vigilanza* (di seguito anche "OdV").
Per quanto riguarda le segnalazioni attinenti violazioni alla Parità di Genere o alla *Diversity & Inclusion* il gestore sarà il RSGPdG.
Tutti i soggetti di cui al paragrafo precedente sono soggetti all'obbligo di riservatezza e all'espresso divieto di comunicare i fatti e le informazioni oggetto della Segnalazione, fermo restando la possibilità di coinvolgere altri Organi e Funzioni della Società o soggetti terzi, dotati delle competenze necessarie in relazione al contenuto della Segnalazione, al solo fine di verificare la fondatezza della Segnalazione medesima, garantendo anche in tal caso la massima riservatezza del Segnalante. In questi casi, il Destinatario della Segnalazione avrà cura da un lato di condividere solo quanto strettamente necessario per le finalità di istruttoria e verifica e dall'altro di non condividere informazioni che possano ricondurre all'identità del Segnalante.
Il Titolare del Trattamento nomina il Gestore delle Segnalazioni e l'OdV addetti al trattamento dei dati personali che in qualsiasi modo, automatizzato e non, si effettua per conto di IAMET S.r.l., in ottemperanza al rispetto dei criteri previsti dal Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello come sopra individuato o qualora una comunicazione indirizzata al Gestore delle Segnalazioni o all'OdV dovesse essere erroneamente recapitata ad altro soggetto, tale Segnalazione non potrà essere in nessun caso aperta (ove dovesse essere chiusa) e dovrà essere trasmessa dal ricevente, entro sette giorni, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (senza procedere al protocollo della stessa).

8.2 SEGNALAZIONI AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI E ALL'ODV

- Segnalazione per iscritto o tramite messaggio vocale inviata attraverso una apposita piattaforma informatica accessibile via web da computer, tablet o smartphone al seguente indirizzo web: https://iametsrl.integrityline.com/

- Segnalazione per iscritto tramite buste sigillate indirizzate al gestore delle segnalazioni : a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore , è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata , anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- Segnalazione per iscritto (riguardante solo violazioni ex d.lgs. 231/01) inoltrata via posta elettronica all'attenzione dell'OdV, presso l'indirizzo fornito dallo stesso (cromaplast.odv231@gmail.com);
- incontro diretto tra il Segnalante e il Gestore delle segnalazioni o l'OdV, su richiesta del Segnalante medesimo.

Eventuali Segnalazioni relative a condotte illecite o violazioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza vanno indirizzate al Gestore delle Segnalazioni, e viceversa.

8.2.1 INVIO DI SEGNALAZIONI ATTRAVERSO PIATTAFORMA INFORMATICA

La Società ha istituito una piattaforma informatica accessibile via web da computer, tablet o smartphone per l'invio di Segnalazioni scritte o tramite messaggio vocale registrato; tale piattaforma è accessibile all'indirizzo web: https://iametsrl.integrityline.com/, che garantisce la tutela della riservatezza secondo quanto meglio precisato al successivo § 9, in ottemperanza alla normativa vigente.
Il sistema offre al Segnalante la possibilità di scegliere l'invio delle proprie Segnalazioni in modalità riservata o in modalità anonima. In caso di modalità riservata di invio della Segnalazione, i dati sono archiviati in modo criptato mediante un algoritmo che garantisce la massima sicurezza. Il Destinatario della Segnalazione non può visionare i dati del Segnalante, se non nei casi previsti dalla legge.
In entrambi i casi, è comunque possibile stabilire e mantenere una "dialogo" con il Destinatario della Segnalazione, che oltre a fornire al Segnalante un feedback sulla gestione della Segnalazione inoltrata, può facilitare le attività di verifica della fondatezza della Segnalazione e le azioni conseguenti.

9. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'istruttoria sulla fondatezza e rilevanza della Segnalazione è condotta autonomamente dal Destinatario nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 24/2023 nonché nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza e della normativa in tema di protezione dei dati personali.
Il Destinatario, in particolare, una volta ricevuta la Segnalazione, attraverso una delle modalità sopra descritte, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione da parte del soggetto deputato a raccogliere e gestire la Segnalazione ed effettua quindi uno screening di ammissibilità della stessa, verificando i requisiti del § 7 della presente procedura.
In tale occasione, il Destinatario procede ad effettuare anche una prima istruttoria, per sua natura preliminare, a seguito della quale:

- qualora la Segnalazione dovesse apparire del tutto infondata per manifesta infondatezza (ad es. per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti oppure per assoluta genericità dei contenuti segnalati tali da non consentire la comprensione dei fatti oppure ancora per la mancanza di idonea documentazione probatoria), il Destinatario procede all'archiviazione della Segnalazione, informandone il Segnalante;
- ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato o sia insufficiente, il Destinatario può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale utilizzato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
- ove la Segnalazione dovesse apparire invece fondata, circostanziata ed in linea con i requisiti del precedente § 5, il Destinatario procederà ad una istruttoria più completa ed approfondita sui fatti oggetto della Segnalazione medesima al fine di appurarne la fondatezza. In funzione dell'oggetto e della natura della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni valuterà se coinvolgere l'Organismo di Vigilanza.

Il Gestore delle Segnalazioni e/o l'Organismo di Vigilanza agiranno in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione nonché dei fatti descritti e dei contenuti della Segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone comunque interessate e/o coinvolte.
Il Gestore delle Segnalazioni e l'Organismo di Vigilanza per le attività di indagine potranno avvalersi di consulenti esterni indipendenti o delle funzioni interne a seconda del contenuto della Segnalazione (per es. il Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, il RSPP o il responsabile del Sistema di Gestione). A tutti costoro si estendono gli obblighi di riservatezza di cui sopra che vengono altresì richiamati all'interno dell'incarico conferito.
Le segnalazioni pervenute sono raccolte e conservate all'interno della piattaforma informatica o negli archivi del Destinatario, sotto la propria responsabilità; è consentito l'accesso alle Segnalazioni solo ai soggetti autorizzati.
Terminata l'attività di indagine ed appurata la violazione o la condotta illecita segnalata, il Destinatario della Segnalazione propone l'irrogazione di una sanzione disciplinare ai soggetti ritenuti responsabili. Il procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione seguirà l'ordinario percorso, così come previsto all'interno del documento "Sistema Disciplinare", allegato n. 5 al Modello della Società (vedi successivo § 9.4).
Allo stesso modo, saranno promossi procedimenti disciplinari nei confronti di chi vìola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate e di chi pone in essere comportamenti ritorsivi, omissivi o di ostacolo alla Segnalazione.
Nel caso in cui, terminata la seconda istruttoria, la Segnalazione non risulti fondata, il Destinatario procede all'archiviazione (precisando le relative motivazioni).
In ogni caso, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui sopra inviato al Segnalante (o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione al soggetto deputato a raccogliere e gestire la Segnalazione medesima), il Destinatario fornisce suo riscontro al Segnalante circa l'esito della Segnalazione, le misure previste o adottate o da adottare a seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.
Le segnalazioni attinenti violazioni alla Parità di Genere o alla *Diversity&Inclusion* seguiranno l'iter descritto nella procedura I.PRO.003.00001 "Gestione delle Non Conformità, del prodotto sospetto, rilavorato o riparato".

9.1 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI

Il Destinatario conserva solo per il periodo strettamente necessario alla corretta gestione della Segnalazione e comunque per un periodo massimo di 5anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli standard di tracciabilità, sicurezza e riservatezza, la documentazione relativa alla Segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (email, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata, ecc.).
Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella Segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali (Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e delle procedure sulla gestione dei dati personali adottate dalla Società. I dati personali non utili alla gestione della Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti, verranno immediatamente cancellati.

9.2 LE TUTELE PER IL SEGNALANTE

In ogni fase della gestione e del trattamento della Segnalazione è garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione nonché dei fatti descritti e dei contenuti della Segnalazione e della relativa documentazione. Ogni informazione contenuta nelle Segnalazioni viene gestita in modo riservato, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 24/2023.
È garantita altresì l'impossibilità di accesso alla Segnalazione e all'identità stessa del Segnalante da parte del segnalato, di terzi e di qualsiasi soggetto estraneo alla gestione della Segnalazione.

A coloro che si renderanno responsabili delle violazioni alle tutele previste per il Segnalante saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal "Sistema Disciplinare" allegato al Modello della Società.
Inoltre, la Società non tollera e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. I soggetti che effettuano segnalazioni non possono pertanto essere sanzionati, licenziati, revocati, sostituiti, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.
Le tutele di cui sopra sono estese, ai sensi del D.lgs. 24/2023, oltre che al Segnalante anche in particolare:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

9.3 LE TUTELE PER IL SEGNALATO

La Società prevede strumenti di tutela anche nei confronti del segnalato nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità, allo scopo di evitare che il sistema di Whistleblowing possa essere utilizzato abusivamente da Segnalanti in malafede. Il Segnalante potrebbe, infatti, abusare dello strumento della segnalazione, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

- Segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- Segnalante che abbia partecipato al comportamento illecito o violativo unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle future azioni disciplinari;
- Segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione, o l'esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno della Società quali, ad esempio, bonus o promozioni.

Impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia oppure in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave, sono passibili di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto al successivo § 9.4.
Al fine di evitare eventuali abusi, non è previsto, in nessun caso, che venga sanzionato disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal Segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di Segnalazione.

9.4 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Ferme restando le sanzioni irrogabili dall'ANAC ai sensi del D.lgs. 24/2023, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal *Sistema Disciplinare* della Società (allegato al Modello) la commissione delle seguenti condotte:

- le violazioni delle misure di tutela del Segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte di chiunque (componenti degli organi sociali, dirigenti e subordinati) nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione nonché le attività di ostacolo alla Segnalazione;
- le condotte di chi invia con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate, false, calunniose o diffamanti (in caso di accertamento in sede giudiziaria, anche con sentenza di I grado, della responsabilità penale per la diffamazione o calunnia realizzata tramite la Segnalazione);
- le condotte illecite e/o le violazioni commesse dai soggetti segnalati;
- le omissioni nelle attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute da parte del soggetto deputato alla ricezione e gestione delle Segnalazioni.

10. ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

Fermo restando che, in via prioritaria, i Segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno di Segnalazione della Società, al ricorrere di certe condizioni, il D.lgs. 24/2023 prevede altri canali di segnalazione in aggiunta al predetto canale interno.

10.1 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale dell'ANAC (cui si rinvia https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), con le medesime garanzie di riservatezza nei seguenti casi:

- mancanza del canale per le Segnalazioni interne o attivazione all'interno della Società di un canale non conforme alle prescrizioni del D.lgs. 24/2023;
- il Segnalante ha effettuato la Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In relazione alla Segnalazione esterna ricevuta, l'ANAC:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione esterna, salvo esplicita richiesta contraria del medesimo Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- fornisce un riscontro al Segnalante in merito alla Segnalazione ricevuta entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione; se ricorrono giustificate e motivate ragioni, il predetto riscontro è fornito entro 6 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 6 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
- comunica al Segnalante l'esito finale della Segnalazione.

10.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, alle condizioni e con le modalità previste dal D.lgs. 24/2023.

In particolare, la divulgazione pubblica delle violazioni e delle condotte illecite è possibile alle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10.3 PUBBLICAZIONE

La presente procedura è pubblicata sul sito intranet della Società www.iametsrl.com/www.cromaplast.com come pure il contenuto della presente procedura e le informazioni sul sistema di segnalazione di illeciti e violazioni sono pubblicati altresì sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del D.lgs. 24/2023.